



**IL TRIBUNALE DI NOVARA
SEZIONE FALLIMENTARE**

riunito in persona dei giudici:

dott. Bartolomeo QUATRARO presidente
dott.ssa Guendalina PASCALE giudice rel.
dott.ssa Elisa TOSI giudice

nel procedimento recante il numero cronologico sopra indicato, avente ad oggetto la domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo depositata in data 15.03.2013 da SO.CO.E. s.r.l. Soc. Costruzioni Edili,

con sede in Novara, via Vanvitelli ang. via Bernini snc, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Monica Pereno e Mario Ravinale, elettivamente domiciliata in Novara, via Canobio n. 16, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Melone;

letto il ricorso, esaminati gli atti, sentito il relatore,

rilevato:

- che nel doc. 10 i soci non hanno indicato se la loro rinuncia sia subordinata alla pubblicazione o alla definitività dell'eventuale decreto di omologa;
- che la società proponente non ha specificato quali creditori saranno soddisfatti nel 2013, quali nel 2014 e quali nel 2015;
- che non vi sono offerte di acquisto dei cespiti mobiliari e immobiliari;
- che non sono stati specificati i criteri utilizzati per il calcolo dell'indennizzo spettante ex art. 169bis LF al promissario acquirente del contratto preliminare di vendita immobiliare e al concedente in leasing del contratto di locazione finanziaria relativo all'autovettura Tiguan per i quali si è richiesta l'autorizzazione allo scioglimento, né è stato specificato nella proposta se i relativi creditori siano o meno stati inseriti nell'elenco di cui all'art. 161, co. 2, n. b) ai fini dell'ammissione alla votazione;
- che, parimenti, non è stato indicato alcun indennizzo per le controparti dei contratti bancari pendenti di cui si è richiesta l'autorizzazione allo scioglimento, né è stato specificato nella proposta se i relativi creditori siano o meno stati inseriti nell'elenco di cui all'art. 161, co. 2, n. b) ai fini dell'ammissione alla votazione;

Visto l'art. 162, co. 1, LF

CONCEDE

alla società proponente il concordato termine di quindici giorni per apportare eventuali integrazioni e/o modifiche e produrre eventuali nuovi documenti, in relazione ai rilievi sopra effettuati;

ritenutane l'opportunità

CONVOCA

la società ricorrente avanti a sé all'udienza del 2.5.13 ore 12.30.

Rilevato, quanto all'istanza ex art. 169bis LF:

- che la società ricorrente ha indicato i seguenti contratti pendenti:
 - a) contratto preliminare di vendita immobiliare privo di data, sottoscritto con Impresa Cardani Francesco srl e asseritamente non trascritto (v. doc. 19);
 - b) contratto di locazione finanziaria stipulato il 20.6.11 con Volkswagen Bank, relativo all'autovettura Tiguan2 (v. doc. 20);
 - c) contratto preliminare di vendita immobiliare privo di data stipulato coi sig.ri Pescio Massimiliano e Baruchello Sara (v. doc. 21), a proposito del quale la società debitrice ha fatto presente di essere stata notiziata dalle controparti della loro impossibilità a versare il corrispettivo in considerazione della mancata erogazione del mutuo ipotecario richiesto e di essere, a sua volta, impossibilitata a ultimare l'immobile che ne è oggetto;
 - d) due contratti di conto corrente con Intesa Sanpaolo, due contratti di conto corrente con MPS, due contratti di conto corrente con Banca di Legnano, 3 contratti di conto corrente con BPN;
- che la società ha segnalato la necessità di addivenire allo scioglimento dei contratti predetti in corso per ridurre il passivo e disporre di maggiore liquidità;
- in generale, che con la legge n. 134/12 si è stabilita, per la prima volta dall'entrata in vigore della legge fallimentare, un'espressa disciplina in tema di effetti del concordato preventivo (e non più del solo fallimento) sui contratti in corso di esecuzione, attraverso il nuovo art. 169bis LF;
- che, con tale norma, il legislatore ha perseguito l'esigenza – già avvertita dalla dottrina e dalla giurisprudenza – di contemperare tre interessi contrapposti, cioè quello del contraente in bonis alla regolare esecuzione del contratto, quello dei creditori concorsuali a non subire i costi di prosecuzione dello stesso e quello

dell'impresa in concordato a realizzare il relativo piano senza il vincolo dei contratti pendenti;

- che, conseguentemente, lo scopo del nuovo precetto può agevolmente identificarsi nel consentire al debitore di sgravarsi dai contratti che ostacolano il processo di riorganizzazione e , contemporaneamente, di concorsualizzare il diritto di credito da riconoscere al contraente *in bonis* in virtù del venir meno del vincolo negoziale;
- che, a tale proposito, deve segnalarsi che la facoltà di sciogliere i contratti pendenti, col correlato beneficio che ne deriva al debitore, comporta specularmente il sacrificio della controparte contrattuale, alla quale va, infatti, riconosciuto un indennizzo equivalente al risarcimento del danno conseguente al mancato adempimento, quale bilanciamento della soddisfazione del credito come credito anteriore al concordato. Detto sacrificio, pertanto, si giustifica solo nel caso in cui la prosecuzione dei contratti pendenti risulti di ostacolo per l'impresa proponente, in rapporto alle finalità perseguite dalla soluzione concordataria, alla migliore valorizzazione, a vantaggio di tutto il ceto creditorio, dei beni e dei rapporti aziendali, che si realizza anche attraverso il contenimento dell'onerosità che comporta il mantenimento in essere dei rapporti negoziali divenuti superflui o, comunque, non più rispondenti alle necessità del nuovo piano industriale o della liquidazione;
- che, ad avviso della giurisprudenza di merito, la valutazione in ordine all'opportunità di autorizzare lo scioglimento dei contratti pendenti non può prescindere dall'instaurazione del contraddittorio con le controparti contrattuali, affinché esse possano esprimere le loro considerazioni ~~anche~~ in relazione alla determinazione dell'indennizzo di cui all'art. 169bis, co. 2, LF (v. Trib. Monza 9.1.13, in www.ilcaso.it);
- che, infatti, resta riservato al vaglio del tribunale il temperamento tra il vantaggio per la massa dei creditori e il danno del contraente che subisce l'effetto solventorio, tenuto conto delle condizioni contrattuali vigenti e del rischio che la scelta di sciogliere il rapporto negoziale riverbera sulla procedura per il contenzioso che ne potrebbe derivare;

- che, a tal fine, va concesso termine per il deposito di una memoria di osservazioni alle controparti contrattuali, cui l'impresa debitrice dovrà notificare il ricorso, il presente provvedimento e l'eventuale integrazione depositanda;

PQM


Concede termine sino al 29.4.13 per il deposito di una memoria di osservazioni alle controparti contrattuali dei contratti oggetto dell'istanza ex art. 169bis LF, cui l'impresa debitrice dovrà notificare il ricorso, il presente provvedimento e l'integrazione depositanda entro il 15.4.13, riservandosi di provvedere all'esito dell'esame delle eventuali memorie depositande e dell'udienza sopra fissata.

Si comunichi, anche a mezzo fax.

Novara, 27/3/2013

Il Presidente

(dott. Bartolomeo Quatraro)



IL CASO.it